



Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 40 del 22/11/2017

In vigore dal 1 gennaio 2018

Firmato

Il Presidente

Umberto Torraca

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

*aggiornamento n. 21/A chiuso il 19/10/2017

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**TITOLO 1 – NORME DI CARATTERE
GENERALE**

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ART. 4 – CRITERI GENERALI
ART. 5 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'
ART. 6 - TARIFFE
ART. 7 – QUANTITATIVI DEGLI IMPIANTI
PER LE AFFISSIONI
ART. 8 - GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 9 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

**TITOLO II – IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA'**

- ART. 10 – NORME DI RINVIO
ART. 11 - PRESUPPOSTI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ART. 12 – DICHIARAZIONE DI IMPOSTA
ART. 13 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU
SPAZI O AREE COMUNALI

TITOLO III - AFFISSIONI

- ART. 14 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
ART. 15 – NORME DI RINVIO

- ART. 16 – ESENZIONI PARTICOLARI
ART. 17 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ART. 18 – DISCIPLINA PER L'AFFISSIONE
DEI MANIFESTI POLITICI
ART. 19 - RICHIESTA DEL SERVIZIO
ART. 20 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 21 - CONTENZIOSO
ART. 22 – SANZIONI TRIBUTARIE
ART. 23 – INTERESSI
ART. 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

**TITOLO V - NORME FINALI E
TRANSITORIE**

- ART. 25 - NORME FINALI

ALL.1 ELENCO DELLE LOCALITA', VIE,
PIAZZE ED ALTRE AREE DI
CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN
CATEGORIA SPECIALE

OGGETTO DEL REGOLAMENTO**TITOLO 1 – NORME DI CARATTERE
GENERALE****ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 che di seguito viene anche indicato con il termine "legge".

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

**ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL
COMUNE**

1. In base alla popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'istituto nazionale di statistica, il Comune di Paderno Dugnano appartiene alla terza classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

ART. 4 – CRITERI GENERALI

1. Le disposizioni per la localizzazione e l'installazione sul territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni sono contenute nel Piano generale degli impianti pubblicitari e relative norme di attuazione.

2. Nel Piano generale degli impianti sono altresì contenute le indicazioni delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa.

3. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, e dell'art. 3 del presente Regolamento, la superficie minima degli impianti che l'amministrazione comunale adibirà alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 822, pari a mq. 18 per ogni mille abitanti. Il Piano generale degli impianti pubblicitari dispone superfici ulteriori in relazione alla crescente domanda di affissioni.

4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è suddivisa come segue:

- a) il 35% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- b) il 65% è destinata alle affissioni di natura commerciale.

5. Tutti gli impianti sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

6. Il Comune favorisce gli spazi per pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, sportive, filantropiche, ecc...

**ART. 5 – CATEGORIA DELLE
LOCALITA'**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Paderno Dugnano è suddiviso, in

relazione alla loro importanza, in due categorie, una speciale ed una ordinaria.

2. L'applicazione alla categoria speciale delle maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 507/93 è demandata al competente organo comunale.

3. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A. La loro superficie complessiva non supera il 35% di quella del "centro abitato" delimitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installate nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

ART. 6 - TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno;

2. Alla tariffa base si applicano le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste. Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili, viceversa le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 7 – QUANTITATIVI DEGLI IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Quanto agli impianti per le pubbliche affissioni, tenuto conto quanto disposto nei criteri generali di cui al precedente art. 3 bis, il quantitativo unitario di esposizione per ogni mille abitanti è definito nel Piano generale degli impianti.

ART. 8 - GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, attualmente è gestito in regime di concessione in base a capitolato d'onori.
2. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di gestire il servizio direttamente o tramite società di capitali costituita o partecipata dal Comune, qualora ciò sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

ART. 9 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso in cui il servizio venisse gestito direttamente, la Giunta Comunale designerà un funzionario responsabile che svolgerà le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 10 – NORME DI RINVIO

1. La Legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (articolo 5), il soggetto passivo (articolo 6), le modalità di applicazione dell'imposta (articolo 7), la dichiarazione (articolo 8), pagamento dell'imposta (articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7), il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (articolo 9, comma 6), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (articolo 10), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15), le riduzioni ed esenzioni (articoli 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa

regolamentare contenuta nei commi ed articoli seguenti del presente capo.

ART. 11 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

2. Per esercizio di attività economica di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, hanno rilevanza tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli standardi e i posters adibiti all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto.

6. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

7. E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione non possiedono il requisito della temporaneità, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge.

8. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne ed altri mezzi preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge, con diritto al conguaglio tra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

ART. 12 – DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6 della legge sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni del comune o del gestore apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal comune o dal gestore del servizio. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi della variazione della pubblicità che portino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3 del D. L.vo 507/1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal

primo giorno del mese in cui è sotto effettuato l'accertamento.

ART. 13 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

TITOLO III - AFFISSIONI

ART. 14 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Piano generale degli impianti.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

1. La legge disciplina il diritto sulle pubbliche affissioni e le relative tariffe (articolo 19), le riduzioni del diritto (articolo 20), l'esenzione dal diritto (articolo 21), le modalità per le pubbliche affissioni, affissioni urgenti, festive e notturne (articolo 22), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente tempo per tempo. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta negli articoli e nei commi seguenti del presente capo.

ART. 16 – ESENZIONI PARTICOLARI

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dall'art. 21 della legge, si considerano parimenti esenti:

- a) i manifesti politici affissi direttamente dai Partiti al di fuori dei periodi elettorali negli appositi spazi individuati con il piano generale degli impianti;
- b) i manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro, iscritte nell'apposito registro comunale, per iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale e che abbiano particolare rilevanza sociale e culturale.

ART. 17 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. Gli uffici del Comune, che dispongono per l'affissione di manifesti riguardanti le attività istituzionali tramite il soggetto gestore del servizio, devono darne contestuale comunicazione per conoscenza all'ufficio protocollo generale del comune che annoterà in apposito documento, con priorità su qualunque altra richiesta interessante i medesimi spazi.

ART. 18 – DISCIPLINA PER L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI POLITICI

1. Le affissioni dei manifesti effettuate direttamente dai Partiti rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento, in Consiglio Regionale o in Consiglio Comunale sono autorizzate dal Sindaco, o suo delegato, secondo la disponibilità degli spazi e l'ordine di precedenza risultante dalla data di presentazione della relativa domanda al protocollo generale con le seguenti modalità:

- la domanda, che deve essere presentata con almeno tre giorni di anticipo, deve indicare il numero dei manifesti (non superiore a 50) ed il periodo di affissione (massimo gg. 8);
- ottenuta l'autorizzazione, è fatto obbligo di affiggere i nuovi manifesti occupando lo spazio sul quale insistono i manifesti scaduti dello stesso partito, qualora venga utilizzato il medesimo impianto;
- tenuto conto di quanto disposto all'art. 17 del presente regolamento e verificata la disponibilità di spazi,

l'ufficio Protocollo apporrà sui manifesti da affiggere il timbro autorizzativo riportante la data di scadenza;

- la mancanza di spazi disponibili viene comunicata dal responsabile dell'ufficio protocollo;
- non è possibile presentare altra istanza di utilizzo degli impianti riservati ai partiti sino alla scadenza dell'eventuale autorizzazione già ottenuta.

ART. 19 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'ufficio preposto, in tempo utile, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e la percentuale da attribuire alla categoria speciale e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

ART. 20 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.

2. Presso l'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni del comune o del gestore è tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute.

3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale.

5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La

mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché' la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stessa.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 21 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al presente Regolamento sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

ART. 22 – SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e secondo le modalità previste ai Decreti Legislativi 471/472/473 del 1997.

ART. 23 – INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del tasso vigente per i tributi erariali per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per la disciplina delle sanzioni amministrative si rinvia all'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 74 dello Statuto comunale.

3. Il Regolamento Pubbliche Affissioni e Pubblicità – Tariffe, approvato con deliberazione di C.C. n. 102 del 15/11/94 e successive modifiche, è abrogato con l'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 26 – NORME TRANSITORIE

1. Per le caratteristiche, tipologia, quantitativi e ripartizione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni si fa espresso riferimento all'art. 44 e all'allegato B "Elenco degli impianti per il servizio pubbliche affissioni" del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 15/11/94 e successive modifiche, fino a quando non risulterà operativo il nuovo Piano Generale degli impianti.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE LOCALITA', VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 4 del decreto legislativo n. 507/1993).

STRADA PROVINCIALE ex S.S.n.35 "DEI GIOVI"	VIA GRANDI	VIA PUECHER
S.S.35 DEI GIOVI – VIA REALI – VIA CASTELLETTO	VIALE DELL'INDUSTRIA	VIA QUATTRO NOVEMBRE
PIAZZA ADDOLORATA	VIA ITALIA	VIALE DELLA REPUBBLICA
VIA ALESSANDRINA	VIA L. DA VINCI	VIA RIBOLDI
VIA AMENDOLA	VIA LA MALFA	VIA ROMA
VIA ARMSTRONG	PIAZZA LAMPUGNANI	PIAZZA ROMA 170
VIA BATTISTI	VIA M. GIARDINO	VIA ROTONDI
VIA BECCARIA	VIA MADONNA	VIA RUFFINI
VIALE BOLIVIA	VIA MARZABOTTO	VIA S. MICHELE
VIA BUOZZI	PIAZZA MATTEOTTI	VIA SAN MARTINO
VIA CADORNA	VIA MAZZINI	VIA SANT'AMBROGIO
VIA CAMPOSANTO	VIA MEDA	VIA SANTI
VIA CANOVA	PIAZZA DELLA MERIDIANA	VIA SAURO
VIA CAPPELLINI	VIA MONTE CERVINO	VIA SERRA
PIAZZA CAPROTTI	VIA MONTE SABOTINO	VIA TOBAGI
VIA COMO	VIA MORO	VIA TOGLIATTI
VIA COPERNICO	VIA MOSE' BIANCHI	VIA TOSCANINI
VIA CORRIDORI	VIA NOVELLA	VIA TOTI
VIA COTI ZELATI	VIA PAISIELLO	VIA TRIESTE
VIA DALLA CHIESA	VIA PASUBIO	VIA TRIPOLI
PIAZZA DE GASPERI	VIA PEPE	PIAZZA UBOLDI
VIA ERBA	VIA PEROSI	VIA VALASSINA
VIA GALLI	VIA PIAGGIO	VIA VARESE
VIA GRAMSCI	VIA POGLIANI	VIA VIVALDI